I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/93 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

Con il regolamento (CEE) n. 1103/93 (2), la (1) Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di bilance elettroniche per il commercio al minuto (in prosieguo « le bilance elettroniche ») originario di Singapore, della Repubblica di Corea (in prosieguo rientrano nel « Corea », che NC 8423 81 50. Il dazio antidumping provvisorio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi dal regolamento (CEE) n. 1967/93 del Consiglio (3).

B. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, il produttore di Singapore che ha collaborato ha chiesto e ottenuto un'audizione da parte della Commissione e ha comunicato le proprie osservazioni scritte. Anche due dei produttori coreani interessati hanno comunicato le loro osservazioni scritte.

(3)La Commissione ha continuato a chiedere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sulle informazioni comunicate. Le osservazioni sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. DUMPING

1. Valore normale

Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale è stato stabilito con gli stessi metodi usati per la determinazione del dumping provvisorio. Alcuni calcoli sono stati modificati in base alle osservazioni presentate dalle parti.

2. Prezzi all'esportazione

Un produttore coreano che vendeva alla società di controllo giapponese, la quale a sua volta rivendeva a una società collegata nella Comunità, ha nuovamente contestato la posizione della Commissione secondo la quale il prezzo all'esportazione era inattendibile e doveva pertanto essere costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il produttore ha sostenuto che, nel suo caso, il prezzo fatto pagare dalla società collegata nella Comunità ai clienti indipendenti doveva essere considerato il prezzo pagabile per il prodotto destinato all'esportazione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88; egli ha sostenuto inoltre che la società collegata nella Comunità non fungeva da importatore e che per queste ragioni il questionario inviatole dalla Commissione non aveva ricevuto risposta.

^{(&#}x27;) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 20. (2) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 1.

(6) La Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che tale prezzo non poteva essere considerato il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, poiché, dalle scarse informazioni disponibili, appariva evidente che la società collegata nella Comunità si occupava della vendita a clienti indipendenti, in quanto trattava le ordinazioni, effettuava operazioni di marketing, inviava fatture ai clienti nella Comunità e ne riceveva i pagamenti.

La società collegata ha pertanto sostenuto le spese normalmente a carico dell'importatore. Il prezzo all'esportazione è stato quindi costruito in base al prezzo applicato al primo acquirente indipendente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato alla società collegata nella Comunità dal primo acquirente indipendente è stato adeguato in considerazione dei costi sostenuti dalla società collegata, stabiliti conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base alle citate informazioni, e di un equo margine di profitto del 5 %, come risulta dal punto 18 del regolamento (CEE) n. 1103/93.

(7) Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione relative ai prezzi all'esportazione di cui ai punti 13, 14, 17, 18 e 24 del regolamento (CEE) n. 1103/93, sul cui contenuto i tre produttori restanti non hanno presentato osservazioni rilevanti.

3. Confronto

- (8) Un esportatore ha chiesto ulteriori adeguamenti del valore normale per tener conto delle garanzie, nonché adeguamenti per caratteristiche fisiche e remunerazioni dei venditori, ma non ha potuto dimostrare l'esistenza di un rapporto diretto con i particolari atti di vendita relativi al prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta.
- (9) Il valore normale relativo a un produttore ed esportatore è stato ridotto con una detrazione corrispondente agli oneri all'importazione imposti sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile destinato al consumo interno, che sono rimborsati quando il prodotto è esportato nella Comunità, in quanto la richiesta era giustificata.
- (10) Le risultanze e le conclusioni di cui ai punti 14 e 24 sono pertanto confermate.

4. Margini di dumping

(11) L'esame definitivo dei fatti ha messo in luce l'esistenza di dumping per quanto concerne le importazioni del prodotto interessato originario della Corea e di Singapore.

- (12) La media ponderata del margine di dumping definitivo per la Teraoka Weigh-System PTE Ltd, Singapore, espressa in percentuale del valore delle importazioni franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è del 10,8 %.
- (13) Le medie ponderate del margine di dumping definitivo per i singoli produttori coreani interessati, espresse in percentuale del valore delle importazioni franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, sono le seguenti:

— Cas Corporation:

9,3 %

Han Instrumentation Technology
 Co. Ltd:

7,2 %

— Descom Scales Manufacturing Co. Ltd: 26,7 %

(14) Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato nel corso dell'inchiesta, il Consiglio conferma la posizione della Commissione di cui ai punti 16 e 28 del regolamento (CEE) n. 1103/93. Il margine di dumping definitivo per le società che non hanno collaborato deve quindi essere fissato al 26,7 % per la Corea e al 31 % per Singapore.

D. PREGIUDIZIO

I. Cumulo

(15) Gli effetti delle importazioni dalla Corea e da Singapore dovevano essere analizzati cumulativamente, come risulta dal punto 29 del regolamento (CEE) n. 1103/93.

2. Determinazione del pregiudizio

(16) Nelle risultanze provvisorie, di cui ai punti da 30 a 40 del regolamento (CEE) n. 1103/93, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale. In seguito non sono stati presentati nuovi elementi relativi a queste risultanze. Questa conclusione è confermata.

3. Nesso di causalità

(17) Nelle conclusioni provvisorie la Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole subito dai produttori comunitari fosse stato causato da importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Corea e da Singapore [punti da 41 a 52 del regolamento (CEE) n. 1103/93]. In seguito non sono state presentate nuove argomentazioni in proposito.

È confermato che il pregiudizio notevole subito dai produttori comunitari è stato causato da importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Corea e da Singapore.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (18) Nelle risultanze provvisorie della Commissione relative alle importazioni di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Corea, di cui ai punti 53 e 54 del regolamento (CEE) n. 1103/93, nonché nelle risultanze definitive del Consiglio relative alle importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone, di cui ai punti da 94 a 98 del regolamento (CEE) n. 993/93 del Consiglio (¹), sono stati presi in considerazione gli interessi dell'industria comunitaria, dei consumatori e delle altre industrie e attività interessate. Non sono state presentate nuove argomentazioni in proposito.
- (19) Le risultanze del regolamento (CEE) n. 1103/93 in proposito sono confermate.

F. DAZIO

(20) Le misure provvisorie sono state istituite in forma di dazi antidumping. Nei confronti dei produttori della Corea e di Singapore le aliquote dei dazi corrispondevano ai margini di dumping stabiliti, poiché il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping, come risulta dal punto 55 del regolamento (CEE) n. 1103/93. Non sono state presentate nuove argomentazioni per contestare questa conclusione.

I dazi devono essere pertanto pari al livello dei margini di dumping definitivamente determinati nei punti 12, 13 e 14 del presente regolamento.

(21) Devono pertanto essere istituiti i seguenti dazi:

— Han Instrumentation Technology	
Co. Ltd, Seul:	7,2 %
— Cas Corporation, Seul:	9,3 %
— Teraoka Weigh-System PTE Ltd, Singapore:	10,8 %
Descom Scales ManufacturingCo. Ltd, Seul :	26,7 %

(22) Nel caso delle società che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione, nel punto 57 del regolamento (CEE) n. 1103/93, ha considerato che il dazio dovesse essere stabilito in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato ritenuto che gli elementi più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta e inoltre che si premierebbe la mancata collaborazione e si faciliterebbe l'elusione delle misure antidumping se a queste società fosse attribuito un dazio inferiore ai margini di dumping stabiliti. Questi ultimi, come risulta dal punto 28 del regolamento (CEE) n. 1103/93, sono del 26,7 % per le società coreane che hanno collaborato e del 31 %

per i prodotti originari di Singapore, secondo il punto 16 del citato regolamento.

G. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(23) In considerazione della natura e dell'entità del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e poiché le risultanze provvisorie della Commissione sono state in gran parte confermate definitivamente, gli importi vincolati a titolo di dazi antidumping provvisori debbono essere riscossi definitivamente sino a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), di cui al codice NC 8423 81 50 (codice Taric 8423 81 50* 10), originarie della Repubblica di Corea e di Singapore.
- 2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è la seguente:
- a) Corea

Prodotti fabbricati da:

— Han Instrumentation Technology	
Co. Ltd, Seul:	7,2 %
(codice addizionale Taric 8700),	
— Cas Corporation, Seul:	9,3 %
(codice addizionale Taric 8701),	
— Tutti gli altri esportatori:	26,7 %
(codice addizionale Taric 8702).	

b) Singapore

Prodotti fabbricati da:

— Teraoka Weigh-System PTE Ltd:	10,8 %
(codice addizionale Taric 8703),	
— Tutti gli altri esportatori:	31,0 %
(codice addizionale Taric 8704).	

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1103/93 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo. Gli importi vincolati in eccedenza rispetto all'aliquota del dazio definitivo sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS